

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	<b>TABELLA (A) - N°1/2023 IN VIGORE DAL 01/7/2023 - (TAB.B + TAB.C)</b>																					
2																						
3	<b>PAGHE GIORNALIERE PER L'INTEGRAZIONE AL LAVORATORE</b> (per i casi di malattia, infortunio e malattia professionale da corrispondere agli operai non in prova entro i limiti di conservazione del posto).																					
4	<b>CATEGORIE</b>	Importo per ogni giornata di malattia indennizzata dall'INPS escluse domeniche e festività	Importo per ogni giornata di malattia non indennizzata dall'INPS escluse domeniche e festività	Importo per ogni giornata di infortunio o malattia prof.le indennizzata dall'INAIL comprese domeniche e festività																		
5																						
6																						
7																						
8	<b>OPERAI DI PRODUZIONE</b>	Dal 4° al 20° giorno	Dal 21° al 180° giorno	Dal 181° al 365° giorno <b>NOTA 1</b>	Dal 1° al 3° giorno malat. sup. a 6 gg	Dal 1° al 3° giorno malat. sup. a 12 gg	Dal 2° al 90° giorno	Dal 91° giorno in poi														
9																						
10		P.O. x	P.O. x	P.O. x	P.O. x	P.O. x	P.O. x	P.O. x														
11		6,66 x 0,3795	6,66 x 0,1565	6,66 x 0,5495	6,66 x 0,5495	6,66 x 1,0495	5,71 x 0,2538	5,71 x 0,0574														
12																						
13																						
14	Operaio di IV livello	<b>31,59</b>	<b>13,03</b>	<b>45,75</b>	<b>45,75</b>	<b>87,37</b>	<b>18,12</b>	<b>4,10</b>	12,50													
15	Operaio specializzato	<b>29,85</b>	<b>12,31</b>	<b>43,22</b>	<b>43,22</b>	<b>82,54</b>	<b>17,11</b>	<b>3,87</b>	11,81													
16	Operaio qualificato	<b>27,57</b>	<b>11,37</b>	<b>39,92</b>	<b>39,92</b>	<b>76,24</b>	<b>15,81</b>	<b>3,57</b>	10,91													
17	Operaio comune	<b>24,61</b>	<b>10,15</b>	<b>35,64</b>	<b>35,64</b>	<b>68,06</b>	<b>14,11</b>	<b>3,19</b>	9,74													
18	<b>OPERAI DISCONTINUI</b>	P.O. x	P.O. x	P.O. x	P.O. x	P.O. x	P.O. x	P.O. x														
19		8,33 x 0,3795	8,33 x 0,1565	8,33 x 0,5495	8,33 x 0,5495	8,33 x 1,0495	7,14 x 0,2538	7,14 x 0,0574														
20		** 10,00 x 0,3795	10,00 x 0,1565	10,00 x 0,5495	10,00 x 0,5495	10,00 x 1,0495	8,57 x 0,2538	8,57 x 0,0574														
21	* Custodi – Guardiani – Portieri	<b>27,06</b>	<b>11,16</b>	<b>39,18</b>	<b>39,18</b>	<b>74,83</b>	<b>15,51</b>	<b>3,51</b>	8,56													
22	Uscieri – Inservienti																					
23	**Custodi – Guardiani – Portieri con alloggio	<b>29,56</b>	<b>12,19</b>	<b>42,81</b>	<b>42,81</b>	<b>81,75</b>	<b>16,94</b>	<b>3,83</b>	7,79													
24																						
25																						
26	<b>NOTA 1:</b>	- Agli operai con anzianità fino a tre anni e mezzo, l'indennità dovrà essere corrisposta fino al 270° giorno.																				
27		- Agli operai con anzianità superiore ai tre anni e mezzo l'indennità dovrà essere corrisposta fino al 365° giorno.																				
28																						
29	<b>NORME COMUNI:</b>	1) In caso di malattia, infortunio o malattia professionale intervenuti durante il periodo di preavviso, il trattamento è dovuto nei limiti della conservazione del posto di cui al comma 1 dell'art. 26 e 1 e 2 dell'art. 27 del C.C.N.L.																				
30		2) In caso di assenza ingiustificata soggetta a provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 del C.C.N.L. gli importi vanno ridotti dello 0,578% per ogni ora di assenza ingiustificata nel mese precedente la malattia, l'infortunio o la malattia professionale, dello 0,462% per i discontinui senza alloggio e dello 0,385% per quelli con alloggio.																				
31		3) In caso di contratto di lavoro a tempo parziale gli importi giornalieri vanno ridotti del 2,5% per ogni ora di lavoro settimanale in meno rispetto fororario di 40 ore settimanali.																				

TABELLA (B) - N°1/2023 IN VIGORE DAL 01/7/2023

PAGHE GIORNALIERE PER L'INTEGRAZIONE DA CONGUAGLIARE CON LA CASSA EDILE (per i casi di malattia, infortunio e malattia professionale da corrispondere agli operai non in prova entro i limiti di conservazione del posto).

CATEGORIE	Importo per ogni giornata di malattia indennizzata dall'INPS escluse domeniche e festività		Importo per ogni giornata di malattia non indennizzata dall'INPS escluse domeniche e festività			Importo per ogni giornata di infortunio o malattia professionale indennizzata dall'INAIL comprese domeniche e festività			
	Dal 4° al 20° giorno	Dal 21° al 180° giorno	Dal 181° al 365° giorno NOTA 1	Dal 1° al 3° giorno malat. sup. a 6 giorni	Dal 1° al 3° giorno malat. sup. a 12 giorni	Dal 2° al 90° giorno	Dal 91° giorno in poi		
				P.O. x 6,66 x 0,330	P.O. x 6,66 x 0,107				P.O. x 6,66 x 0,500
Operaio di IV livello		27,47	8,91	41,63	41,63	83,25	16,70	3,21	12,50
Operaio specializzato		25,95	8,42	39,33	39,33	78,65	15,78	3,03	11,81
Operaio qualificato		23,97	7,77	36,32	36,32	72,64	14,57	2,80	10,91
Operaio comune		21,40	6,94	32,43	32,43	64,85	13,01	2,50	9,74
OPERAI DISCONTINUI	P.O. x * 8,33 x 0,330 ** 10,00 x 0,330	P.O. x 8,33 x 0,107 10,00 x 0,107	P.O. x 8,33 x 0,500 10,00 x 0,500	P.O. x 8,33 x 0,500 10,00 x 0,500	P.O. x 8,33 x 1,00 10,00 x 1,00	P.O. x 7,14 x 0,234 8,57 x 0,234	P.O. x 7,14 x 0,045 8,57 x 0,045		
* Custodi – Guardiani – Portieri Uscieri – Inservienti		23,53	7,63	35,65	35,65	71,30	14,30	2,75	8,56
**Custodi – Guardiani – Portieri con alloggio		25,71	8,34	38,95	38,95	77,90	15,62	2,99	7,79

NOTA 1:  
- Agli operai con anzianità fino a tre anni e mezzo, l'indennità dovrà essere corrisposta fino al 270° giorno.  
- Agli operai con anzianità superiore ai tre anni e mezzo l'indennità dovrà essere corrisposta fino al 365° giorno

NORME COMUNI:

- 1) In caso di malattia, infortunio o malattia professionale intervenuti durante il periodo di preavviso, il trattamento è dovuto nei limiti della conservazione del posto di cui al comma 1 dell'art. 26 e 1 e 2 dell'art. 27 del C.C.N.L.
- 2) In caso di assenza ingiustificata soggetta a provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 del C.C.N.L. gli importi vanno ridotti dello 0,578% per ogni ora di assenza ingiustificata nel mese precedente la malattia, l'infortunio o la malattia professionale, dello 0,462% per i discontinui senza alloggio e dello 0,385% per quelli con alloggio.
- 3) In caso di contratto di lavoro a tempo parziale gli importi giornalieri vanno ridotti del 2,5% per ogni ora di lavoro settimanale in meno rispetto l'orario di 40 ore settimanali

TABELLA (C) - N°1/2023 IN VIGORE DAL 01/7/2023

PAGHE GIORNALIERE PER L'INTEGRAZIONE CHE RIMANE A CARICO DELL'IMPRESA (per i casi di malattia, infortunio e malattia professionale da corrispondere agli operai non in prova entro i limiti di conservazione del posto).

CATEGORIE	Importo per ogni giornata di malattia indennizzata dall'INPS escluse domeniche e festività					Importo per ogni giornata di malattia non indennizzata dall'INPS escluse domeniche e festività		Importo per ogni giornata di infortunio o malattia professionale indennizzata dall'INAIL comprese domeniche e festività	
	Dal 4° al 180° giorno	Dal 181° al 365° giorno NOTA 1	Dal 1° al 3° giorno malat. sup. a 6 giorni	Dal 2° al 90° giorno	Dal 91° giorno in poi				
	P.O. x 6,66 x 0,0495	P.O. x 6,66 x 0,0495	P.O. x 6,66 x 0,0495	P.O. x 5,71 x 0,0198	P.O. x 5,71 x 0,0124				
OPERAI DI PRODUZIONE									
Operaio di IV livello		4,12	4,12	4,12	1,41	0,89	12,50		
Operaio specializzato		3,89	3,89	3,89	1,34	0,84	11,81		
Operaio qualificato		3,60	3,60	3,60	1,23	0,77	10,91		
Operaio comune		3,21	3,21	3,21	1,10	0,69	9,74		
OPERAI DISCONTINUI	P.O. x * 8,33 x 0,0495 ** 10,00 x 0,0495	P.O. x * 8,33 x 0,0495 ** 10,00 x 0,0495	P.O. x * 8,33 x 0,0495 ** 10,00 x 0,0495	P.O. x 7,14 x 0,0198 8,57 x 0,0198	P.O. x 7,14 x 0,0124 8,57 x 0,0124				
* Custodi – Guardiani – Portieri Uscieri – Inservienti	3,53	3,53	3,53	3,53	1,21	0,76	8,56		
**Custodi – Guardiani – Portieri con alloggio	3,86	3,86	3,86	3,86	1,32	0,83	7,79		

NOTA 1:  
- Agli operai con anzianità fino a tre anni e mezzo, l'indennità dovrà essere corrisposta fino al 270° giorno.  
- Agli operai con anzianità superiore ai tre anni e mezzo l'indennità dovrà essere corrisposta fino al 365° giorno

NORME COMUNI:  
1) In caso di malattia, infortunio o malattia professionale intervenuti durante il periodo di preavviso, il trattamento è dovuto nei limiti della conservazione del posto di cui al comma 1 dell'art. 26 e 1 e 2 dell'art. 27 del C.C.N.L.  
2) In caso di assenza ingiustificata soggetta a provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 del C.C.N.L. gli importi vanno ridotti dello 0,578% per ogni ora di assenza ingiustificata nel mese precedente la malattia, l'infortunio o la malattia professionale, dello 0,462% per i discontinui senza alloggio e dello 0,385% per quelli con alloggio.  
3) In caso di contratto di lavoro a tempo parziale gli importi giornalieri vanno ridotti del 2,5% per ogni ora di lavoro settimanale in meno rispetto l'orario di 40 ore settimanali

12,50  
11,81  
10,91  
9,74

8,56  
7,79